

# **STATUTO**

## **FONDAZIONE ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO - PREMI DAVID DI DONATELLO**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ARTICOLO 1**

##### **NATURA, DENOMINAZIONE E SEDE**

1. La Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello (di seguito “Fondazione”) è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato.
2. La Fondazione è regolata dalle disposizioni del codice civile e dal presente Statuto.
3. La Fondazione ha sede in Roma.

##### **ARTICOLO 2**

##### **SCOPO, DIRITTI, PREROGATIVE E FACOLTÀ**

1. La Fondazione agisce senza finalità di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione.
2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere in Italia e all'estero: (a) la cultura e la conoscenza del cinema italiano e, più in generale, dell'arte cinematografica, valorizzandone la qualità artistica, storica e innovativa, nonché il lavoro degli autori e delle autrici e di tutte le professionalità creative e tecniche che concorrono alla realizzazione delle opere; (b) la conoscenza e la diffusione del miglior cinema, italiano e internazionale, stimolando le forme più adeguate di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale e internazionale e favorendo il dialogo e lo scambio di idee tra i diversi protagonisti del settore e il pubblico.
3. La Fondazione ha altresì lo scopo di provvedere alla organizzazione, gestione e produzione diretta o indiretta, anche avvalendosi di soggetti terzi, dei Premi David di Donatello e di ogni ulteriore attività culturale connessa agli scopi indicati al comma 2.
4. Il perseguimento delle finalità sopra indicate è attuato anche mediante la realizzazione di eventi volti alla promozione del cinema italiano e destinati al pubblico dei teatri, della radio, della televisione, di tutti i mezzi attraverso i quali raggiungere anche nuovi pubblici, compresi quelli attuali e futuri.
5. La Fondazione, nei limiti delle prerogative per essa previste dal presente Statuto, può patrocinare, organizzare e gestire corsi ed eventi formativi aventi ad oggetto la promozione, diretta o indiretta, del cinema italiano in tutte le sue forme.
6. In via strumentale ai propri scopi, la Fondazione, con la precisazione che le seguenti attività hanno valore meramente esemplificativo e non esclusivo, può:
  - a. stipulare ogni opportuno negozio giuridico volto al supporto o al raggiungimento del proprio scopo, compresi i contratti o gli atti giuridici comunque denominati

aventi ad oggetto il finanziamento tanto a breve che a lungo termine, in qualsivoglia modo ottenuto o effettuato;

b. amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria o, comunque, di cui abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo;

C. stipulare contratti e/o atti giuridici aventi ad oggetto l'acquisto di diritti reali o diritti di godimento, anche trascrivibili, che siano ritenuti utili e/o opportuni al fine del raggiungimento del proprio scopo;

d. raccogliere fondi destinati alla realizzazione, in forma diretta e/o indiretta, di interventi rientranti nel proprio scopo;

e. produrre, sia in Italia che all'estero, spettacoli o premiazioni inerenti al proprio scopo;

f. instaurare intese, rapporti di collaborazione e coordinamento con altre Fondazioni, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nel medesimo settore tanto in Italia quanto all'Estero;

g. costituire o partecipare a società di capitali che abbiano un oggetto sociale compatibile con lo scopo, anche strumentali, previste dal presente Statuto, purché la partecipazione sia limitata ad una quota non di controllo e senza assunzione di ruoli o funzioni che possano in concreto determinare una responsabilità patrimoniale della Fondazione ulteriore rispetto alla partecipazione detenuta;

h. promuovere iniziative volte alla diffusione del cinema italiano sia in Italia che all'estero;

i. compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per il proprio scopo, fatta eccezione per quelle attività che risultino interdette dalla legge;

j. svolgere attività editoriali o di comunicazione connesse agli scopi della Fondazione.

7. La Fondazione, sempre in conformità con i propri scopi e nel rispetto di ogni norma applicabile, è abilitata a svolgere ogni attività commerciale accessoria rispetto a quelle previste dal presente articolo, sia direttamente che indirettamente.

8. La Fondazione può accettare erogazioni liberali e lasciati testamentari effettuati da persone fisiche, soggetti pubblici o privati anche con vincolo di destinazione purché tale vincolo di destinazione non risulti incompatibile con gli scopi della fondazione stessa.

### **ARTICOLO 3**

#### **VIGILANZA**

1. Le attività della Fondazione sono sottoposte alla vigilanza delle competenti Autorità secondo quanto previsto dal Codice Civile.

### **ARTICOLO 4**

#### **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Può essere conferito nel patrimonio della Fondazione qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.
2. Il fondo di dotazione è costituito:
  - a. dal fondo in numerario derivante dalle attribuzioni in denaro effettuate a tale fine dai Fondatori;
  - b. dalle ulteriori elargizioni, contributi o donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche, nonché da soggetti pubblici o privati, anche non membri, che portino l'espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
  - C. dai beni mobili, immobili e dalle eventuali partecipazioni sociali detenute dalla Fondazione e destinate a incrementare il fondo di dotazione.
3. Il fondo di gestione è costituito:
  - a. dal fondo di gestione in numerario, dato dall'attribuzione in denaro effettuata a tale fine dai Fondatori;
  - b. dalle ulteriori elargizioni, contributi o donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche, nonché da soggetti pubblici o privati, anche non Fondatori, Aderenti o Sostenitori, con espressa destinazione ad incremento del fondo di gestione;
  - C. dalle rendite, ricavi, plusvalenze, o da qualunque altro provento a favore del fondo di gestione, e quindi non destinato ad incremento del fondo di dotazione, che derivi dalla gestione del fondo di dotazione o comunque dai beni costituenti il patrimonio della Fondazione.
4. Il fondo di dotazione è indisponibile e costituisce garanzia di stabilità patrimoniale della Fondazione. Il fondo di dotazione è gestito secondo criteri di prudenza, di contenimento del rischio e di economicità, al fine di salvaguardarne il valore ed ottenere, ove possibile, un'adeguata redditività.
5. Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **ARTICOLO 5**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO CONSUNTIVO E BUDGET DI**

#### **PREVISIONE**

1. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e ne approva il contenuto prima di rimetterne l'approvazione all'Assemblea.
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione lo richiedano.

4. Il bilancio è redatto in conformità alle previsioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del Codice civile e deve essere accompagnato dalla nota integrativa, dalla relazione circa le attività svolte e dalla relazione del Revisore Unico (o del Collegio dei Revisori).
5. Ai fini del comma che precede, il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulle attività svolte sono trasmessi dal Presidente al Revisore Unico (o al Collegio dei Revisori) almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Nei successivi 15 (quindici) giorni il Revisore Unico (o il Collegio dei Revisori) provvede a redigere la propria relazione. Il bilancio, la nota integrativa, la relazione sulle attività svolte e la relazione del Revisore Unico (o del Collegio dei Revisori) devono poi essere depositati 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea presso la sede della Fondazione, unitamente ai documenti ad essi allegati.
6. Salvo che la legge non disponga diversamente, gli avanzi delle gestioni annuali sono impiegati, su conforme deliberazione dell'Assemblea secondo il seguente ordine gerarchico: (A) per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti; (B) per l'incremento del fondo di gestione; (C) per l'incremento del fondo di dotazione. In ogni caso è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve.
7. Annualmente, ed entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente, il Consiglio di amministrazione predispone un budget di previsione (o bilancio preventivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il budget di previsione è accompagnato da una sintetica relazione di accompagnamento del Consiglio di amministrazione e, ove richiesto, da una opinione sintetica del Revisore Unico (o del Collegio dei Revisori).
8. Al budget di previsione si applica mutatis mutandis la medesima procedura prevista dal comma 5.
9. Il Consiglio di amministrazione presenta semestralmente all'Assemblea gli eventuali scostamenti della gestione economica e finanziaria rispetto al budget di previsione approvato, presentando apposita situazione economico-finanziaria di periodo volta a rendere edotti dell'andamento della gestione. Resta inteso che il budget di previsione non costituisce di per sé limite di spesa.

## **TITOLO II**

### **COMPOSIZIONE E ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### **ARTICOLO 6**

#### **SOCI DELLA FONDAZIONE**

1. I Soci della Fondazione si distinguono in Soci Fondatori di Diritto, Soci Fondatori Aderenti e Soci Sostenitori, tutti rispettivamente regolati dagli articoli 7, 8 e 8-bis che seguono.
2. Ai fini del presente Statuto la definizione "Soci Fondatori" (o "Socio Fondatore"), ove non diversamente specificato, include sia i Soci Fondatori di Diritto che i Soci

Fondatori Aderenti. L'indicazione "Soci Fondatori di Diritto" (o "Socio Fondatore di Diritto") indica esclusivamente i soci regolati dall'articolo 7. L'indicazione "Soci Fondatori Aderente" (o "Socio Fondatore Aderente") indica esclusivamente i soci di cui all'articolo 8. L'indicazione "Soci Sostenitori" (o "Socio Sostenitore") indica esclusivamente i soci di cui all'articolo 8-bis.

## **ARTICOLO 7**

### **SOCI FONDATORI DI DIRITTO**

1. Sono Soci Fondatori di Diritto della Fondazione:
  - a. l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali (ANICA);
  - b. l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS).
2. I Soci Fondatori di Diritto costituiscono un numero chiuso in ragione del sostegno da essi assicurato alla Fondazione sin dalla costituzione della Fondazione stessa e del premio David di Donatello che ne è la massima espressione culturale.
3. La qualità di Socio Fondatore di Diritto non è trasmissibile. I Soci Fondatori di Diritto non possono essere esclusi dalla Fondazione. È ammesso il recesso con effetto dal più lontano dei seguenti termini: (i) la decorrenza di 120 giorni dalla comunicazione di recesso inviata dal Socio Fondatore; oppure (ii) il 31 dicembre dell'anno in corso al momento del recesso.
4. In ogni caso, la perdita della qualità Socio Fondatore di Diritto, per qualunque ragione avvenuta, non può dare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, né può dare diritto al rimborso dei conferimenti o versamenti effettuati.
5. La perdita della qualità di Socio Fondatore di Diritto non comporta la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione o del Comitato d'Indirizzo Artistico da esso designati, i quali restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, secondo le disposizioni del presente Statuto.

## **ARTICOLO 8**

### **SOCI FONDATORI ADERENTI**

1. Può divenire Socio Fondatore Aderente ogni soggetto, pubblico o privato, che, su proposta del Consiglio di amministrazione, e su conforme determinazione dell'Assemblea e con il voto favorevole, ove già presenti, di tutti i Soci Fondatori Aderenti: a) apporti annualmente al fondo di dotazione un conferimento (in denaro o in natura), avente natura di quota associativa, pari ad almeno € 20.000,00 (ventimila/00); e b) assuma un impegno triennale a versare, sempre annualmente, al fondo di gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 2 che segue, un importo pari ad almeno € 280.000,00 (duecentoottantamila/00), restando inteso che, decorso detto triennio, l'impegno dovrà essere rinnovato di anno in anno.
2. I versamenti dei Soci Fondatori Aderenti al fondo di gestione ai sensi della lettera (b) che precede, ancorché oggetto dell'impegno triennale, si intendono destinati alla realizzazione del progetto di premiazione dei David di Donatello e si intendono condizionati (anno per anno) alla condivisione del progetto annuale di premiazione dei

David di Donatello. La mancata condivisione del progetto annuale di premiazione dei David di Donatello ad opera di un Socio Fondatore Aderente e l'eventuale mancato versamento dell'importo aggiuntivo di almeno € 280.000,00, entro i primi quattro mesi di ciascun anno, comporta un effetto di recesso immediato e pertanto la perdita immediata della qualità di Socio Fondatore Aderente ad opera dello stesso soggetto, senza necessità di una deliberazione del Consiglio di amministrazione, con contestuale liberazione del soggetto in questione da ogni versamento e contestuale sospensione di ogni diritto di designazione e di voto. Nel caso di presenza di un solo Socio Fondatore Aderente e di relativa nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione, alla cessazione della qualità di Socio Fondatore Aderente sopra prevista consegue la decadenza del componente da esso nominato.

3. Fermo quanto previsto al comma precedente: (i) la qualità di Socio Fondatore Aderente non è trasmissibile; (ii) i Soci Fondatori Aderenti possono essere esclusi dalla Fondazione anche in caso di ritardo nei versamenti o apporti indicati al comma 1, lettera a), previa diffida ad opera del Consiglio di amministrazione con invito a regolarizzare i versamenti nei successivi 30 giorni; (iii) in ogni caso, ai Soci Fondatori Aderenti che non risultino regolari nei versamenti, è sospeso ogni diritto fondativo o amministrativo, inclusi i poteri di designazione o di voto.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, e anche al di fuori dalla ipotesi regolata dal comma 2, è ammesso il recesso con effetto non superiore al 31 dicembre dell'anno in corso al momento del recesso.
5. In ogni caso, la perdita della qualità di Socio Fondatore Aderente, per qualunque ragione avvenuta, non può dare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, né può dare diritto al rimborso dei conferimenti o versamenti effettuati.

## **ARTICOLO 8-bis**

### **SOCI SOSTENITORI**

1. Può divenire Socio Sostenitore ogni soggetto, pubblico o privato, persona fisica o giuridica che, su proposta del Consiglio di amministrazione: a) apporti al fondo di dotazione un conferimento iniziale (in denaro o in natura) di valore non inferiore a quello annualmente determinato dal Consiglio di amministrazione stesso entro ciascun mese di dicembre per l'esercizio successivo e, in ogni caso, inferiore a quello previsto per i Soci Fondatori Aderenti; e b) assuma l'impegno a versare annualmente al fondo di gestione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento al fondo di dotazione, un importo non inferiore a quello annualmente determinato dal Consiglio di amministrazione stesso entro ciascun mese di dicembre per l'esercizio successivo e, in ogni caso, inferiore a quello previsto per i Soci Fondatori Aderenti.
2. L'eventuale erogazione ad opera di un Socio Sostenitore di importi in grado di raggiungere il livello sufficiente alla qualifica di Socio Fondatore Aderente non comporta l'acquisizione di tale stessa qualifica, neppure in via di fatto, ove non vi sia comunque la delibera di ammissione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 8 che precede (con il voto favorevole degli altri Soci Fondatori Aderenti ove già presenti).

3. La qualità di Socio Sostenitore non è trasmissibile. I Soci Sostenitori possono essere esclusi dalla Fondazione nel caso di grave irregolarità o ritardo nei versamenti o apporti indicati al comma 1, previa diffida ad opera del Consiglio di amministrazione con invito a regolarizzare i versamenti nei successivi 30 giorni.
4. In ogni caso, ai Soci Sostenitori che non risultino regolari nei versamenti, è sospeso ogni diritto fondativo o amministrativo, inclusi i poteri di voto (ove previsti dal presente Statuto).
5. È ammesso il recesso con effetto non superiore al 31 dicembre dell'anno in corso alla data in cui il recesso è esercitato.
6. In ogni caso, la perdita della qualità di Socio Sostenitore, per qualunque ragione avvenuta, non può dare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, né può dare diritto al rimborso dei conferimenti o versamenti effettuati.

## **ARTICOLO 9**

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

1. Sono organi della Fondazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Presidente; d) il Direttore Artistico; e) il Comitato d'Indirizzo Artistico dei Premi David di Donatello; f) la Giuria; g) il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

## **ARTICOLO 10**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque (5) componenti eletti dall'Assemblea nel rispetto delle regole di designazione che seguono.
  - a. un componente ciascuno è designato dai Soci Fondatori di Diritto, nella persona del Presidente pro tempore dei Soci Fondatori di Diritto.
  - b. un componente è designato d'intesa tra (tutti) i Soci Fondatori Aderenti (o direttamente dal Socio Fondatore Aderente ove questo sia solo uno), nella persona di uno dei Presidenti pro tempore di uno dei Soci Fondatori Aderenti (ovvero nella persona del Presidente pro tempore dell'unico Socio Fondatore Aderente ove vi sia un solo Socio Fondatore Aderente).
  - c. un componente è designato nella persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.
  - d. il quinto componente, con funzioni di Presidente, è designato d'intesa tra (tutti) i Soci Fondatori e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.
2. Ai fini dell'esercizio della facoltà di designazione, l'Assemblea per la nomina del Consiglio di amministrazione deve essere convocata con preavviso di 15 (quindici) giorni e la designazione deve avvenire entro il termine perentorio di 3 giorni prima dell'Assemblea stessa. A tal fine, inoltre, le designazioni sono rese note da ciascun Socio Fondatore all'altro dal Presidente del Consiglio di amministrazione uscente ovvero comunque da ciascun singolo Socio Fondatore che si faccia parte diligente.
3. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo di 4 (quattro) esercizi e scade in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte consecutive (inclusa la prima nomina). Ai fini del computo dei rinnovi, per "mandato" si intende la permanenza in carica per almeno due anni e un giorno.

4. Qualora vengano a mancare uno o più dei propri componenti, il Consiglio di amministrazione deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile. Nel caso del procedimento di cooptazione, e al fine quindi di consentire l'applicazione del comma 9 che segue, non è consentito al Consiglio di amministrazione di riunirsi senza previa convocazione.
5. I componenti così cooptati rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
6. Ai fini della cooptazione il Consiglio di amministrazione deve rispettare la nuova designazione del Socio Fondatore (o della Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura) che aveva dato luogo all'elezione del componente cessato dalla carica. Ai fini della nuova designazione l'avviso di convocazione del Consiglio di amministrazione nel quale sia posto all'ordine del giorno la sostituzione del/i componente/i cessato/i è trasmessa ai Soci Fondatori (e alla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura se il componente cessato era stato designato dalla stessa) nel medesimo termine di invio ai componenti del Consiglio di amministrazione in carica. La designazione deve essere trasmessa entro l'ora di avvio della riunione del Consiglio di amministrazione come sopra convocata.
7. Tenuto conto della particolare modalità di designazione e nomina del Consiglio di amministrazione non trova applicazione alla Fondazione la regola secondo cui, se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione si riduce a meno della metà dei componenti originariamente votati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione deve intendersi dimissionario o comunque deve essere rinnovato per intero.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si ritengono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non è mai consentita la partecipazione al Consiglio di amministrazione per delega.
9. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente o a seguito di deliberazione del Consiglio stesso, ovvero su richiesta congiunta di almeno due componenti.
10. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la riunione sarà tenuta, oltre che dell'ordine del giorno delle questioni da esaminare.
11. La convocazione è validamente eseguita, se è spedita, anche a mezzo e-mail, al domicilio indicato da ciascun componente, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello in cui deve tenersi l'adunanza ovvero - in caso di urgenza - almeno 24 ore prima della riunione.
12. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In tutte le ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione sia composto o si tenga in numero pari di componenti, il voto del Presidente vale doppio.

13. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono sempre tenere a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione. In tali casi, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del link di collegamento per la partecipazione alla riunione e le eventuali modalità di autenticazione (ove richieste). Non è richiesto che Presidente e segretario si trovino nello stesso luogo e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
14. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, è sempre valida la riunione del Consiglio di amministrazione che si tenga in forma totalitaria con la presenza di tutti i componenti in carica e la presenza anche del Revisore Unico (o della maggioranza dei componenti il Collegio dei revisori, ove nominato).
15. La carica di membro del Consiglio di amministrazione è a titolo gratuito.

## **ARTICOLO 11**

### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Al Consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Il Consiglio di amministrazione in particolare:
  - a. approva, su proposta del Presidente, il progetto di bilancio (budget di previsione e il bilancio consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b. coadiuva il Presidente della Fondazione e (se nominato) il Segretario Generale della Fondazione nell'attuazione degli scopi istituzionali;
  - c. nomina il Direttore artistico determinandone la durata che non può comunque eccedere i quattro anni, salvo rinnovo; il Direttore artistico svolge il ruolo di direzione artistica della Fondazione e adempie agli ulteriori compiti che, con particolare riferimento ai Premi David di Donatello e nel rispetto del ruolo del Comitato d'Indirizzo Artistico, gli siano anche stabilmente delegati dal Consiglio di amministrazione
  - d. ove l'Assemblea ne abbia deliberata la distinzione della figura rispetto al Presidente (cui in ogni caso spetta la legale rappresentanza della Fondazione), nomina il Segretario Generale stabilendone, sempre nel rispetto della deliberazione dell'Assemblea, i compiti amministrativi;
  - e. nomina i componenti di propria competenza del Comitato d'Indirizzo Artistico;
  - f. nomina i componenti della Giuria nel rispetto delle categorie e dei criteri indicati all'articolo 20 e dispone la pubblicazione dell'elenco.
  - g. determina con cadenza biennale gli importi relativi all'assunzione della qualifica di Socio Sostenitore di cui all'art. 8-bis;

h. determina con cadenza almeno biennale la quota di adesione alla Giuria dovuta annualmente dai componenti della Giuria stessa e approva, previo parere del Comitato d'Indirizzo Artistico, il regolamento (anche definito Regolamento dei Premi David di Donatello) concernente: a) i requisiti necessari per ottenere l'ammissione a componente della Giuria; b) le modalità per l'accertamento periodico del numero dei componenti della Giuria e della regolarità dei relativi versamenti; c) le modalità di funzionamento e votazione della Giuria; d) le cause di sospensione e di decadenza dei componenti della Giuria;

i. delibera eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

j. delibera (ove necessario) sull'esclusione dei Soci Fondatori Aderenti o Soci Sostenitori che risultino inadempienti al versamento della quota di partecipazione annuale;

k. dispone l'esclusione dei componenti della Giuria che risultino inadempienti al versamento della quota di partecipazione (avendo cura di far precedere l'esclusione da una diffida con un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione dei pagamenti dovuti) o che non prendano parte alle votazioni secondo quanto disciplinato dal presente Statuto o dai regolamenti applicabili alla Giuria; la presente lettera non trova applicazione per il Presidente Onorario (se nominato);

l. può nominare un Presidente Onorario.

3. Il Segretario Generale (se nominato) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
4. Il Consiglio di amministrazione nomina di volta in volta un segretario della riunione ai fini della redazione del verbale. Il verbale è redatto in forma sintetica e riporta le dichiarazioni dei componenti il Consiglio di amministrazione che ne abbiano espressamente chiesta la verbalizzazione.

## **ARTICOLO 12**

### **PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Fondazione è nominato tra gli esponenti del mondo dello spettacolo di chiara fama che siano stati insigniti, come autori, produttori o interpreti del premio David di Donatello o di analogo altro premio di rilevanza internazionale, ovvero tra gli esponenti della cultura o dell'imprenditoria di chiara fama, che abbiano mostrato rilevanti competenze nel settore cinematografico e si siano particolarmente distinti nella loro attività di supporto alla crescita del Cinema italiano.
2. Il Presidente: (a) ha il ruolo di legale rappresentante della Fondazione; (b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; (c) convoca e presiede l'Assemblea; (d) sovrintende al buon andamento e alla struttura organizzativa della Fondazione e svolge - ove non fosse nominato il Segretario Generale - il ruolo di datore del lavoro e di organo apicale e gerarchico rispetto all'eventuale personale.
3. Il Consiglio di amministrazione, ove ritenuto, può altresì nominare un Vicepresidente con funzioni vicarie in caso di assenza del Presidente.

4. Resta salvo per il Presidente (e per il Vicepresidente ove nominato) quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 10.

## **ARTICOLO 12-bis**

### **PRESIDENTE ONORARIO**

1. Il Presidente Onorario deve essere una personalità del mondo del cinema di chiara fama e autorevolezza a livello internazionale che abbia contribuito all'affermazione e allo sviluppo della cultura cinematografica e che accresca, per la sua stessa presenza, il prestigio, la visibilità e la diffusione dei Premi David di Donatello e del cinema italiano.
2. Il Presidente Onorario, ove nominato: (i) può partecipare (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di amministrazione e all'Assemblea; (ii) può essere sentito dal Direttore Artistico sulle materie di relativa competenza; (iii) è componente della Giuria dei Premi David di Donatello; (iii) può partecipare al Comitato d'Indirizzo Artistico.
3. Su conforme delibera del Consiglio di amministrazione e d'intesa con il Direttore Artistico, il Presidente Onorario può svolgere funzioni di comunicazione e rappresentatività della Fondazione, in particolare con riferimento alla Cerimonia dei Premi David di Donatello, oltre che per specifiche iniziative che abbiano carattere culturale in ambito cinematografico e valenza internazionale, onde accrescere la riconoscibilità e la presenza dei Premi David di Donatello in Italia e nel mondo.
4. Il Presidente Onorario non ha funzioni o responsabilità di gestione della Fondazione e non ha poteri di rappresentanza legale. Il Presidente Onorario non percepisce, per la relativa carica, alcun compenso. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica. Il Presidente Onorario scade unitamente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

## **ARTICOLO 13**

### **ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei Soci ha le competenze indicate dal presente Statuto e ha in ogni caso funzione di alta sorveglianza del rispetto delle norme dello Statuto e del conseguimento delle finalità istituzionali.
2. L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori di Diritto e dai Soci Fondatori Aderenti.
3. Ove siano presenti Soci Sostenitori essi sono invitati all'Assemblea in funzione di osservatori. Hanno pertanto diritto di intervento, ma non di voto.
4. I partecipanti all'Assemblea non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese per la loro partecipazione all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea può adottare propri regolamenti interni con i quali stabilire: a) nuove categorie di Soci prive del diritto di voto; b) le modalità di funzionamento dell'Assemblea.

## **ARTICOLO 14**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente per l'approvazione del budget e per la verifica semestrale di esso ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 5.
2. L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ove ne sia fatta richiesta da un Socio Fondatore oppure da due componenti del Consiglio di amministrazione oppure ancora dal Revisore Unico (o dal Collegio dei revisori, se nominato).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10, l'Assemblea è convocata mediante avviso inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso è inviato a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o email agli indirizzi o recapiti che i Soci abbiano comunicato alla Fondazione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. Si considerano validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le riunioni assembleari, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti tutti i Soci e, altresì, siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione degli argomenti, la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Revisore Unico (o il Collegio dei revisori, ove nominato).
5. Le riunioni dell'Assemblea si possono sempre tenere a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione. In tali casi, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del link di collegamento per la partecipazione alla riunione e le eventuali modalità di autenticazione (ove richieste). Non è richiesto che Presidente e segretario si trovino nello stesso luogo e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea, in ogni caso, sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e redatto dal Segretario Generale (se nominato), ovvero da uno dei presenti indicato dal Presidente con funzioni di Segretario. Il verbale può essere consultato da tutti i Soci Fondatori. Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei membri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
7. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello Statuto deve essere redatto da un Notaio. Anche nei casi in cui sia richiesta la redazione notarile del verbale è richiesta la firma del Presidente.

## **ARTICOLO 15**

### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

1. Sono di competenza dell'Assemblea:
  - a. l'approvazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale;
  - b. l'approvazione delle modifiche Statutarie a condizione che la delibera sia assunta con il voto favorevole dei Soci Fondatori di Diritto;
  - c. la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione incluso il Presidente, nel rispetto delle regole di designazione previste dal presente Statuto;
  - d. la revoca dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente a condizione che la delibera sia assunta con il voto favorevole dei Soci Fondatori che abbiano dato luogo alla nomina del soggetto revocato;
  - e. l'ammissione di nuovi Soci Fondatori Aderenti e, più in generale, l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 13;
  - i. la nomina del Revisore Unico o di un Collegio di Revisori;
  - j. la trasformazione, fusione e liquidazione della Fondazione.
2. L'Assemblea delibera altresì sugli altri argomenti che il Consiglio di amministrazione sottoponga alla relativa deliberazione.

## **ARTICOLO 16**

### **REGOLE DELL'ASSEMBLEA E QUORUM.**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in sede ordinaria e straordinaria, con la presenza della maggioranza dei Soci Fondatori.
2. L'Assemblea delibera sempre a maggioranza dei Soci Fondatori, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
3. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea stessa ed accertare i risultati delle votazioni.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza, dal Vice-presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.
5. Ciascun Socio, sia esso Socio Fondatore di Diritto o Socio Fondatore Aderente, ha diritto ad un voto.
6. Ogni membro dell'Assemblea che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Fondazione.
7. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Non è ammesso il rilascio delle deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione o al Revisore Unico (né ai componenti del Collegio dei Revisori, ove nominato).
8. Resta salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare propri regolamenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5.

## **ARTICOLO 17**

### **Revisore Unico o Collegio dei Revisori**

1. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea. Dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il Revisore Unico è scelto tra persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Revisore Unico, in ogni caso: a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione; b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea; c) vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto; d) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; e) esercita i poteri di cui all'art. 2403 bis del Codice civile; f) esprime il proprio parere sul budget preventivo e sul bilancio consuntivo; g) esercita la revisione legale dei conti, ove questa non sia stata assegnata ad una società di revisione
4. All'attività del Revisore Unico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli artt. 2399, 2403, 2403bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice civile, nonché le ulteriori norme primarie.
5. In luogo del Revisore Unico, l'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi. In tal caso, almeno due dei componenti devono comunque essere scelti tra persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Sono del pari nominati due componenti con funzioni di supplenti.
6. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti e lo scambio di documenti.
7. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, ha le medesime prerogative e competenze previste per il Revisore Unico (ai sensi dei commi 3 e 4 che precedono) e comunque indicate dalla legge.

## **ARTICOLO 18**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. La revisione legale dei conti può essere affidata ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'incarico alla società di revisione è assegnato dall'Assemblea su proposta motivata del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori . La durata dell'incarico è di 3 (tre) esercizi.
3. L'Assemblea stabilisce altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico al pari degli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo stesso.

4. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, la società di revisione e l'Organismo di vigilanza si scambiano tempestivamente tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

## **ARTICOLO 19**

### **GIURIA**

1. La Giuria dei Premi David di Donatello è formata:
  - a) dai candidati e dai premiati con il David di Donatello, nonché da altri esponenti di chiara fama delle categorie premiate, che accedono alla giuria seguendo le modalità e i tempi previsti dal Regolamento dei Premi David di Donatello;
  - b) dai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato d'Indirizzo Artistico, nonché dal Presidente Onorario, ove nominato;
  - c) da esponenti di chiara fama o di riconosciuta competenza nella cultura, nelle istituzioni, nell'arte, nel giornalismo, nel cinema, nella composizione musicale e nell'audiovisivo, negli ambiti non direttamente riconducibili alle categorie professionali premiate. Tali esponenti accedono alla Giuria su richiesta presentata (per iscritto o via pec) al Presidente della Fondazione e a seguito di atto di nomina da parte del Consiglio di amministrazione su proposta dello stesso Presidente.
2. L'aggiornamento della Giuria avviene annualmente dopo la Premiazione dei Premi David di Donatello.
3. Ai giurati è richiesto di aderire ai lavori della Giuria per ogni edizione dei Premi entro i termini stabiliti nel Regolamento dei Premi David di Donatello.
4. I giurati decadono dal loro mandato qualora non confermino la propria adesione alla Giuria per la specifica edizione del Premio per i quali è richiesta la conferma di adesione. Il presente comma non trova applicazione per il Presidente Onorario, la cui adesione alla Giuria si presume.
5. I giurati che non partecipano ai lavori della Giuria e al voto per due edizioni consecutive decadono dalla partecipazione alla Giuria, ai sensi del regolamento dei Premi David di Donatello. Il presente comma non trova applicazione per il Presidente Onorario che, se nominato, partecipa di diritto alla Giuria.
6. I giurati sono tenuti a indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento. Alla Fondazione, con conforme delibera del Consiglio di amministrazione, è comunque riservato il potere di sospendere o escludere componenti della Giuria in caso di comportamenti ritenuti lesivi nei confronti della Fondazione o del Premio David di Donatello ovvero nei confronti dei relativi componenti, consiglieri, soci, giurati, collaboratori, dipendenti o candidati.

## **ARTICOLO 20**

### **COMITATO D'INDIRIZZO ARTISTICO**

1. Il Comitato d'Indirizzo Artistico è formato da un numero di venticinque componenti nominati come segue:
  - dodici componenti sono nominati come segue: (a) tre componenti sono

nominati da ANICA; (b) tre componenti sono nominati da AGIS; (c) due componenti sono nominati dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo; (d) tre componenti sono nominati dai Soci Fondatori Aderenti; (e) un componente è nominato dai Soci Sostenitori;

- dodici componenti sono eletti dalla Giuria come segue: (a) due componenti sono eletti tra i giurati della sezione regia; (b) due componenti sono eletti tra i giurati della sezione sceneggiatura; (c) due componenti sono eletti tra i giurati della sezione compositori; (d) due componenti sono eletti tra i giurati della sezione attori e attrici; (e) un componente è eletto tra i giurati nominati per "chiara fama"; (f) tre componenti sono eletti tra i giurati delle sezioni montaggio, direzione della fotografia, casting, trucco, acconciatura, scenografia, costumi, suono ed effetti visivi. I componenti di cui alla lettera (f) che precede devono appartenere a tre categorie professionali diverse tra quelle indicate nella medesima lettera (f) e pertanto all'atto della nomina si procederà a scorrimento dei più votati sino a individuare i tre maggiormente votati in categorie differenti;
  - al Comitato d'Indirizzo Artistico, infine, partecipa il Direttore Artistico. Il Direttore Artistico presiede il Comitato d'Indirizzo Artistico e ne coordina i lavori.
2. Fatta salva la disciplina applicabile al Direttore Artistico, i componenti del Comitato d'Indirizzo Artistico durano in carica due anni e possono essere nominati o eletti per un massimo di due mandati consecutivi. La carica è a titolo gratuito.
  3. Le riunioni del Comitato d'Indirizzo Artistico possono tenersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale, scambiando, se necessario, documentazione.
  4. Ove necessario, il verbale delle riunioni può essere redatto in forma semplificata; a tal fine, il Comitato elegge al suo interno, anche in forma stabile, un segretario.
  5. Il Comitato d'Indirizzo Artistico esprime parere obbligatorio sulle seguenti materie: (a) definizione o variazione della griglia dei Premi David di Donatello e introduzione di Premi Speciali; (b) definizione o variazione del Regolamento dei Premi David di Donatello; (c) definizione o variazione del Regolamento dei Premi David relativo a documentari e cortometraggi; (d) ove non già individuati dal presente Statuto o dai regolamenti da esso richiamati, definizione delle modalità di votazione da parte della Giuria e della relativa composizione.
  6. Spetta al Direttore Artistico, ove necessario su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoporre al Comitato d'Indirizzo Artistico le questioni sulle quali è richiesto un parere.
  7. Il Comitato d'Indirizzo Artistico opera senza particolari formalità, ma i pareri ad esso richiesti devono essere espressi e comunicati al Consiglio di amministrazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere del Comitato d'Indirizzo Artistico sia intervenuto, il Consiglio di amministrazione può adottare le proprie determinazioni senza necessità di ulteriori consultazioni.

8. I pareri obbligatori di cui al precedente comma 5 del Comitato d'Indirizzo Artistico sono vincolanti e inderogabili per il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può discostarsi dal parere del Comitato d'Indirizzo Artistico esclusivamente e solo per motivazioni che attengano a ragioni: A) di fattibilità/convenienza economico-finanziaria che attengano alla Fondazione; B) di vincolo giuridico

## **ARTICOLO 21**

### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. Il Consiglio di amministrazione può adottare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ss.mm.ii.
2. Nel caso di adozione di un modello ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, il Consiglio di amministrazione fissa annualmente l'apposito budget a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.
3. Alle riunioni dell'OdV partecipa sempre il Revisore Unico (o il Collegio dei Revisori ove nominato).

## **TITOLO III**

### **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

## **ARTICOLO 22**

### **LIQUIDAZIONE E SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

1. Lo scioglimento della Fondazione è proposto all'Assemblea dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori, nei seguenti casi:
  - a. sia constatata l'impossibilità di perseguire gli scopi fondativi;
  - b. venga meno la totalità dei Fondatori.
2. L'Assemblea, con la medesima deliberazione di avvio della liquidazione, nomina uno o più liquidatori determinandone il compenso.
3. L'Assemblea, all'esito della procedura di liquidazione, dispone la devoluzione del patrimonio residuo.
4. Le operazioni di devoluzione del patrimonio hanno inizio trascorsi sessanta (60) giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio di liquidazione da parte dell'Assemblea.
5. Il patrimonio residuo all'atto della liquidazione della Fondazione deve essere destinato ad enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione e che assumano l'impegno di conservarne la memoria e l'archivio documentale.

## **ARTICOLO 23**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente Statuto entra in vigore con l'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2025 fatti salvi i seguenti articoli che hanno efficacia al momento dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea:
  - Art. 8 (Soci Fondatori Aderenti);
  - Art. 8-bis (Soci Sostenitori);
  - Art. 10, comma 1, lettera b) (Consiglio di amministrazione), ma nei limiti e secondo le previsioni di cui al comma 4 del presente articolo 23.
2. Con riferimento alla prorogatio degli organi sociali, si applica la disciplina del codice civile.
3. Ai fini dell'eventuale rinnovo delle cariche e al relativo numero massimo di rinnovi, per mandato si intende almeno la metà più uno dei giorni costituenti la durata prevista per l'organo cui si riferisce il rinnovo.
4. L'eventuale ingresso di Soci Fondatori Aderenti anche prima del 31.12.2025 comporta la possibilità di designazione da subito del componente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), nel ruolo di osservatore esterno rispetto all'attuale Consiglio Direttivo (senza qualità di componente e senza diritto di voto). Tale designazione si trasformerà automaticamente in nomina a componente del nuovo Consiglio di amministrazione una volta entrato in vigore l'intero testo del nuovo Statuto.